

DELIBERAZIONE N. 549 DEL 26/06/2025	
OGGETTO: STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA GLI IFO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	
Esercizi/o e conto 2025-2027 Centri/o di costo - - Importo presente Atto: € - - Importo esercizio corrente: € - Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Simona Bartolucci L'Estensore Simona Bartolucci Proposta n° DL-573-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 24/06/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 24/06/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Massimo Armitari
Parere del Direttore Scientifico IRE f.f. Giovanni Blandino data 13/06/2025 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Maria Concetta Fagnoli data 23/06/2025 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: Convenzione IFO_Università degli Studi della Tuscia	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);
- Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 288/2003 così come modificati ed integrati dall'art. 4 del D. Lgs. n. 200/2022 volti ad incentivare l'attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università;
- Visto il Regolamento Aziendale relativo all'accesso presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per lo svolgimento di tirocini, frequenze e dottorati di ricerca adottato con deliberazione IFO n. 338 del 17.04.2024;
- Premesso che, con nota prot. n. 5329 del 02.04.2025, l'Università degli Studi della Tuscia ha formulato richiesta agli IFO di stipulare una Convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 196/1997 e del D.M. n. 142/1998 e s.m.i., a beneficio di studenti e studentesse iscritti/e all'Università;
- Considerato che l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 prevede che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- che l'art. 18, comma 1, lettera c) della Legge n. 196/1997 stabilisce che, ai fini dello svolgimento dei tirocini, è necessario stipulare apposite convenzioni tra i soggetti di cui alla lettera a) ed i datori di lavoro pubblici e privati;

- Tenuto conto** che il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro;
- Atteso** che per ciascun tirocinante, l'Università in accordo con gli IFO, sulla base della Convenzione in parola, predispone un Progetto Formativo e di Orientamento;
- che il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal Progetto Formativo e di Orientamento;
- che l'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso gli IFO, sarà svolta con l'assistenza di un tutor degli Istituti e di un tutor dell'Università;
- Ritenuto** di poter stipulare la Convenzione tra gli I.F.O. e l'Università degli Studi della Tuscia per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
- Dare atto** che la Convenzione avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;
- Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- stipulare la Convenzione tra gli I.F.O. e l'Università degli Studi della Tuscia per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento secondo l'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- prendere atto che la suddetta Convenzione avrà la durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione.

La UOC Affari Generali, la Direzione Medica e la UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “*STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA GLI IFO E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO*” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'**Università degli Studi della Tuscia di Viterbo** (d'ora in poi denominato **oggetto promotore**), C.F. 80029030568 – P.IVA 00575560560, con sede legale in Viterbo, Via San Camillo de Lellis s.n.c., rappresentata dal Direttore del Dipartimento per l'Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali Prof. Maurizio Petruccioli, in virtù della Delibera CdA del 18.11.2011 di cui alla nota prot. 7910 del 28.11.2011;

E

Gli **Istituti Fisioterapici Ospitalieri** (d'ora in poi denominato **oggetto ospitante**), P.I. 01033011006 - C.F. 02153140583, con sede in Roma, Via Elio Chianesi n. 53, rappresentati dal Direttore Generale, Dott. Livio De Angelis;

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. a) della L. 196/1997 le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a favore dei propri studenti;
- che il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Presidenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro pubblici e privati;
- che i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione regola i rapporti tra il soggetto promotore e gli IFO concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento a favore di studenti, compresi coloro che frequentano corsi di laurea, laurea specialistica ed equivalenti equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, alta formazione, scuole di specializzazione, master di I e di II livello. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocinio di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. La presente convenzione potrà essere utilizzata da qualsiasi struttura dell'Ateneo (Dipartimenti, Centri ecc) per attivare tirocini di cui al comma precedente presso il medesimo soggetto ospitante.
3. I programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati tra entrambe le Parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

Art. 2 – Natura giuridica del tirocinio

1. I tirocini formativi e di orientamento attivati ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. D) della Legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore provvede direttamente ad assicurare lo studente in tirocinio contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99).
2. Il soggetto promotore fornisce al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008; accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012), con il relativo certificato di formazione.
3. Il soggetto promotore nomina per ogni tirocinante un tutor universitario, docente dell'Università, responsabile didattico organizzativo delle attività previste nel progetto, che è tenuto a seguire e verificare l'attività di formazione e orientamento.
4. Il soggetto promotore provvede a fornire il giudizio di idoneità rilasciato da un medico del lavoro.

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche.
2. Il soggetto ospitante deve assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, ove necessario, adeguata formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
3. Il soggetto ospitante si impegna, in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, fornendo la documentazione necessaria di supporto: progetto formativo del tirocinante, verbale del pronto soccorso, descrizione della dinamica che ha portato all'infortunio completa di data, orario, luogo e attività svolta, fornendo altresì modalità di contatto per eventuali ulteriori approfondimenti, ai fini della presentazione della denuncia.

Art. 5 – Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro
 - seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze
 - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
 - rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, del Codice privacy D.Lgs 196/03, come modificato dal D.Lgs 101/18 e dai regolamenti aziendali in materia
 - ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei

modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio

- partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico- organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo
 - in caso di interruzione o sospensione del tirocinio, dare tempestiva comunicazione ai tutor e all'ufficio competente presso il soggetto promotore
 - richiedere al soggetto ospitante la relazione finale sull'attività svolta, da redigere in base alla documentazione eventualmente prevista dal corso di studi
 - osservare l'attività negli IFO e/o svolgere attività pratica secondo le direttive del tutor aziendale
 - non può in ogni caso sostituire dipendenti degli IFO
 - osservare le norme di legge e i regolamenti/direttive aziendali, che disciplinano l'attività oggetto del tirocinio
 - ove il tirocinio abbia ad oggetto attività sanitaria, indossare un camice/divisa che verrà richiesto dal tutor e ritirato presso i locali di distribuzione delle divise
 - esibire obbligatoriamente il cartellino di identificazione fornito dagli IFO, esponendolo durante le attività di tirocinio.
2. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio. Il tirocinio è regolamentato esclusivamente dal progetto formativo e non possono essere stipulati altri accordi con il tirocinante o assunti altri obblighi da parte del tirocinante;
 3. Il tirocinante non percepirà alcuna retribuzione durante il periodo di tirocinio.

Art. 6 – Progetto Formativo

1. Per ciascun tirocinante, inserito nell'Ente ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda
 - le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile

Art. 7 - Trattamento dati personali

1. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR e al Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, novellato dal Decreto Legislativo 101/2018 recante le “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679”.
2. Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR e nei limiti delle finalità di cui alla presente Convenzione.
3. I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione.
4. Le Parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente convenzione.

5. I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo.
6. L'Università ai sensi dell'art. 24 del GDPR è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali dello tirocinante in relazione alla gestione amministrativa della carriera e dell'attività formativa dello stesso.
7. L'Università fornisce l'“Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per gli utenti che intendono iscriversi alle prove di ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti, laureandi, laureati, specializzandi e dottorandi dell'Università rinvenibile sul sito Istituzionale di Ateneo al seguente link: <https://www.unitus.it/ateneo/privacy/>
8. IFO è, invece, Titolare autonomo e ha le responsabilità di cui all'art. 24 del GDPR in relazione ai dati personali del tirocinante trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica di esclusiva competenza dello stesso e ritenute necessarie per la partecipazione guidata alle attività proprie dell'Ente. Inoltre è Titolare autonomo in relazione ai dati personali conferiti all'Ente che siano eventualmente trattati dal tirocinante durante la partecipazione guidata alle attività di formazione. L'Ente si impegna a nominare, ove occorra, il tirocinante persona autorizzata al trattamento dei dati personali ex art. 29 del GDPR e ex art. 2-quaterdecies del Decreto Legislativo n. 101/2018, di cui potrebbe venire a conoscenza durante lo svolgimento della formazione. L'Ente si impegna, altresì, in qualità di Titolare del trattamento, a fornire ai tirocinanti le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.
9. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
10. Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito della presente convenzione, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

Art. 8– Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha durata di 24 mesi, a partire dalla data della sottoscrizione della convenzione ed è rinnovabile previo consenso di entrambe le Parti, salvo disdetta di una delle Parti con comunicazione preventiva di almeno tre mesi prima della scadenza prevista. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio già avviato.

Art. 9 - Imposta di bollo

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642) con oneri a carico dell'Università ed è assolata in modo virtuale come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Viterbo – prot. 30772 del 20/04/2022.

Art. 10 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 11 – Risoluzione anticipata della Convenzione

1. Qualora il soggetto promotore accerti delle irregolarità nello svolgimento del tirocinio riconducibili ad attività del soggetto ospitante, la presente convenzione si risolverà di diritto con effetto dalla data della dichiarazione espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.

2. Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interesse del soggetto ospitante, questo potrà, previa informazione scritta all'Università, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.
3. Nel caso di risoluzione anticipata da parte del tirocinante del progetto formativo, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta all'Università e all'Ente ospitante, con congruo preavviso.

Art. 12 – Risoluzione delle controversie e Foro competente

1. Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in tal modo, si conviene di accettare in via esclusiva la giurisdizione del foro di Roma.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
(il Direttore del Dipartimento Prof. Maurizio Petruccioli)

PER GLI IFO – ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
(il Direttore Generale Dott. Livio De Angelis)